



# Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

---

Delibera di GIUNTA nr. \*59\* del 19/02/2015 (COPIA)

---

Oggetto APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE.

---

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Febbraio in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1	SPINA FRANCESCO CARLO	Presente
2	FATA VITTORIO	Presente
3	RUGGIERI PAOLO	Presente
4	ABASCIA' GIOVANNI	Presente
5	STOICO DORA	Presente
6	VALENTE VINCENZO	Presente
7	FUOCO CARMELO	Presente
8	SASSO VITTORIA	Presente

**Tutti presenti.**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente SPINA FRANCESCO CARLO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

---

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Viste e richiamate le deliberazioni 388G.C. del 23.11.2011 e 153G.C. del 05.06.2012, con le quali è stato rivisto l'assetto organizzativo dell'ente, introducendo quale struttura autonoma ed in diretta dipendenza dal Sindaco quella dell'Avvocatura Comunale, istituita con regolamento approvato con deliberazione n.144G.C. del 05.06.2012, modificato con successiva deliberazione 51 del 07.03.2014;

Rilevato che l'esperienza condotta, con particolare riferimento all'anno 2014, ha rappresentato l'esigenza di alcune puntualizzazioni e precisazioni al citato regolamento, al fine di meglio demarcare l'assetto delle competenze tra Avvocatura Comunale e Servizio Affari Legali, nonché delineare i corretti percorsi procedurali per le decisioni della giunta comunale in merito alla costituzione in giudizio;

Rilevato altresì che l'articolo 9 del decreto legge 24.06.2014 n.90, convertito in legge 114/14 ha introdotto una complessiva riforma degli onorari delle pubbliche avvocature, comprese quelle degli enti locali, imponendo una conseguente revisione dei regolamenti in essere, in assenza della quale non è possibile corrispondere compensi al personale;

Vista ed esaminata la proposta di modifica del regolamento dell'avvocatura comunale, predisposta dal segretario generale dell'ente in collaborazione con l'Avvocato comunale Andrea di Lorenzo, sottoposta a preventiva consultazione delle OO.SS., come da verbali della delegazione trattante del 11.12.14 e del 26.01.15;

Ritenuto condivisibile il lavoro condotto e come tale meritevole di formale approvazione nella prospettiva di un miglioramento dell'operatività della avvocatura comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art.49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, come da prospetto allegato:

- 1) il dirigente dell'area di staff ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica;
- 2) il dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità contabile, previo adeguamento del regolamento al nuovo PCACF 5.1;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi dell'art.97 comma 2° del D.Lgs. n. 267/2000;

Evidenziata la valenza organizzativa del regolamento in argomento, tale da radicarne la competenza alla giunta comunale ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 t.u. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dagli aventi diritto

### DELIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare per le ragioni di cui in narrativa il nuovo regolamento sulla costituzione e funzionamento dell'avvocatura comunale, nel testo posto in allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello approvato con DGC 144/2012 e 51/2014;
3. Di trasmettere il nuovo regolamento, oltre che all'avvocatura comunale per la pronta applicazione, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani per doverosa conoscenza e presa d'atto;
4. Di rendere il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, t.u. 267/00.-

---

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta            f.to SPINA FRANCESCO CARLO

Segretario Generale                f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

---

**CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 26/02/2015 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Segretario Generale  
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 00699

---

**CERTIFICATO  
DI  
ESECUTIVITA'**

---

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 09/03/2015.

Li', 08/03/2015

Segretario Generale  
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

---

Copia conforme all'originale

Li',

---



SERVIZIO FINANZIARIO  
UFFICIO DEL DIRIGENTE  
Per l'Istruttoria della presente

- CAPO SEZIONE ECONOMATO
- CAPO SEZIONE TRIBUTI
- CAPO SEZIONE RAGIONERIA

**CITTÀ DI BISCEGLIE**  
Provincia di Barletta Andria Trani

28 GEN. 2015  
IL DIRIGENTE  
(Dott. A. Pedone)

**Pareri ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE**

TECNICO *Favorevole*

Li 27/01/2015

IL DIRIGENTE

CONTABILE

*favorevole per il deposito del regolamento al verbale di riunione P.C.A.C.F. S.A.*

Li 8/2/2015

IL DIRIGENTE

Visto per conformità ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Li 19/2/15

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

*[Handwritten signature]*





# CITTÀ DI BISCEGLIE

## REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

### TITOLO I

### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

#### Articolo 1 – Istituzione Avvocatura Comunale.

1. E' istituita l'Avvocatura Comunale del Comune di Bisceglie.
2. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Bisceglie secondo le norme contenute nel presente regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.
3. Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura Comunale è organismo indipendente, è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense ed esercita le funzioni di competenza con libertà e piena autonomia.
4. L'Avvocatura Comunale è coadiuvata e supportata, sul piano amministrativo, da personale idoneo e in numero adeguato.

#### Articolo 2 – Compiti dell'Avvocatura Comunale.

1. All'Avvocatura Comunale sono affidati tutti i compiti e le responsabilità professionali disciplinati dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare l'Avvocatura, su decisione della Giunta, rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione Comunale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi alle Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali – per le costituzioni di parte civile dell'Ente –, amministrative e tributarie, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale o amministrativo.
3. A tal fine l'Avvocatura riceve la documentazione necessaria allo studio, istruzione e formazione del relativo fascicolo di causa (delibera di incarico, mandato *ad litem*, atti processuali di controparte in originale, eventuale carteggio interno afferente o comunque rilevante rispetto alla specifica questione trattata) entro congruo termine rispetto alla scadenza processuale, così da garantire adeguati tempi di verifica, analisi e valutazione della controversia.



4. La rappresentanza legale in giudizio spetta al Sindaco su conforme deliberazione di autorizzazione alla costituzione in giudizio della Giunta Comunale. La proposta di deliberazione è predisposta dal Servizio Affari Legali.
5. Analoga procedura è seguita nei casi nei quali la legge consente alle parti di stare in giudizio personalmente ovvero a mezzo di funzionari delegati per materia ed in particolare:
- nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed a verbali di accertamento di violazioni al codice della strada (art. 6 e 7 d.leg.vo 150/2011);
  - nei giudizi di opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art.21 d.leg.vo 150/2011);
  - nel primo grado di giudizio delle controversie di lavoro ex art. 417 bis c.p.c.;
  - nei giudizi di cui all'articolo 23 del d.leg.vo 104/2010 codice del processo amministrativo;
  - nelle controversie tributarie a mente dell'articolo 11 del decreto legislativo 546/1992.;

In tali ipotesi il dirigente competente per materia può richiedere alla Giunta Comunale l'autorizzazione per la costituzione in giudizio, nei casi e nelle forme prescritte, assolvendo ad ogni incombenza relativa alla costituzione in giudizio, al conseguimento del mandato sindacale, alla gestione del contenzioso ed agli adempimenti successivi e conseguenti alla definizione dello stesso.

6. Il mandato è conferito dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, per ogni singolo grado di giudizio e comprende il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare eventuali sostituti, revocare procuratori e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio.
7. Gli avvocati dell'Avvocatura Comunale esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
8. Oltre all'attività giudiziale, i componenti avvocati dell'Avvocatura, sempre su richiesta del Sindaco o della Giunta Comunale svolgono le attività di conciliazione, mediazione e negoziazione assistita ed ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla tariffa professionale di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
9. I componenti Avvocati dell'Avvocatura svolgono anche le seguenti attività di assistenza legale:
- a) Predispongono su richiesta del Sindaco e/o in esecuzione di indirizzo della Giunta comunale, transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione delle Ripartizioni interessate, ovvero esprimono, sempre su richiesta del Sindaco, pareri sugli atti di transazione redatti;
  - b) supportano in casi particolari, su richiesta del Sindaco, le Ripartizioni interessate nella elaborazione di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
  - c) recuperano, su formale richiesta delle singole Ripartizioni, che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, e previo indirizzo del Sindaco, i



crediti vantati dall'Amministrazione Comunale;

d) seguono, in casi particolari su richiesta del Sindaco, l'evolversi del contenzioso, curando i rapporti con i legali esterni e vigilando sulla corretta gestione della vertenza.

**10.** Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente possono essere svolte solo qualora non determinino intralcio o ritardo all'ordinaria attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione Comunale. In tali casi, la sospensione delle prestazioni sarà tempestivamente comunicata dall'Avvocatura al Sindaco.

**11.** Al fine di consentire all'Avvocatura lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'Amministrazione provvede alla costituzione di apposito fondo economale per le anticipazioni necessarie a far fronte alle spese di giustizia di volta in volta occorrenti per la promozione di giudizi, per la chiamata in causa di terzi o per ogni altra iniziativa, giudiziale e non, necessaria alla miglior tutela degli interessi dell'Ente. A tal fine, per il tramite dell'ufficio economato sono poste a disposizione dei componenti dell'Avvocatura le somme dagli stessi richieste, mediante specifica richiesta che ne precisi le causali, con obbligo a rendere nel più breve tempo possibile, i documenti giustificativi che ne comprovino l'effettiva destinazione. La rendicontazione della anticipazioni dovrà avvenire con cadenza trimestrale e comunque entro il termine di ogni esercizio finanziario.

**12.** L'Amministrazione può mettere a disposizione dei componenti dell'Avvocatura un mezzo di servizio per ottimizzare gli spostamenti verso e dalle diverse sedi giudiziarie presso le quali questa sia chiamata a rappresentare e difendere l'Ente e, in generale, quante volte lo spostamento sia reso necessario dal disbrigo di ogni attività connessa all'esercizio della difesa di cui l'Avvocatura sia formalmente incaricata (udienze, adempimenti di cancelleria, notifica di atti, deposito di memorie ecc.).

In mancanza di disponibilità di un mezzo di servizio, l'Amministrazione riconosce ai componenti dell'Avvocatura un rimborso commisurato all'effettiva distanza coperta e in ragione del consumo di carburante per chilometro realizzato dal mezzo utilizzato, tenendosi conto della natura e tipologia dello stesso.

Tale rimborso, sarà calcolato sul costo medio del carburante alla pompa nel mese di riferimento. A tal fine i componenti dell'Avvocatura indicano mensilmente, con apposita comunicazione indirizzata alla Ripartizione Amministrativa – Servizio Risorse Umane, il numero degli spostamenti effettuati e la distanza chilometrica effettivamente percorsa. Allo stesso modo e con medesima cadenza, comunicheranno al medesimo Servizio Risorse Umane il costo anticipato per pedaggi autostradali, parcheggio o qualunque altra spesa legittimamente sopportata per ragioni di servizio, il cui rimborso – effettuato nelle stesse forme ora indicate – s'intende subordinato all'esibizione di puntuale documentazione.

### **Articolo 3 - Avvocati del libero foro, periti, esperti, consulenti tecnici**

**1.** La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuite per decisione assunta dalla Giunta Comunale, in sede di autorizzazione alla costituzione in giudizio, ad uno o più legali esterni appartenenti al libero foro, specialisti nel settore o docenti universitari, nei seguenti casi:

- a) controversie di particolare complessità o su questioni giuridiche di particolare specificità o che richiedono competenza settoriale;
- b) eccessivo carico di lavoro ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o di avvocati dell'Avvocatura Comunale;

- c) incompatibilità nella difesa da parte degli Avvocati dell'Ente;
  - d) nei casi specifici in cui se ne ravvisi l'opportunità, anche in affiancamento o con incarico congiunto con Avvocati dell'ente.
2. In tali ipotesi l'affidamento del servizio di difesa legale, con l'individuazione del professionista, l'impegno della relativa spesa e la contrattualizzazione del rapporto, è assolto dal Dirigente responsabile del Servizio Affari Legali.  
Per le vertenze affidate a legali del libero foro, il Servizio Affari Legali segue l'evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali esterni le istruzioni ricevute dalle Ripartizioni interessate, vigila sulla corretta gestione delle vertenze e liquida le competenze professionali concordate con i professionisti officiati dall'Ente secondo le tabelle in uso presso questa l'Amministrazione.
3. Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, il Sindaco, su proposta dell'Avvocatura Comunale ove incaricata della rappresentanza in giudizio dell'Ente, autorizza la nomina di periti, esperti o consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale, individuandoli in via preferenziale fra il personale Comunale (dirigenti e funzionari) e, solo qualora ciò non sia possibile per carenza di specifica professionalità o per eccesso di carico di lavoro, fra professionisti esterni. In tale ultimo caso l'affidamento della prestazione, compreso l'impegno della relativa spesa e la contrattualizzazione del rapporto, è assolto dal Servizio Affari Legali.

#### **Articolo 4 – Composizione dell'Avvocatura Comunale.**

1. Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente gli avvocati dipendenti comunali appartenenti alla cat. D abilitati ad esercitare la professione legale, assegnati all'Avvocatura Comunale con provvedimento sindacale. In fase iniziale l'Avvocatura Comunale è composta da una sola figura di avvocato Comunale, con possibilità di estensione ad altre unità in possesso dei necessari requisiti. In tale ultima ipotesi il Sindaco individua una figura di coordinatore per le esigenze legate all'unitarietà e buon funzionamento.
2. Il Sindaco, su proposta del Coordinatore dell'Avvocatura Comunale provvede ad attribuire gli incarichi all'interno dell'Avvocatura avendo cura di distribuire il lavoro in modo equo fra gli Avvocati. L'attribuzione degli incarichi dovrà essere effettuata tendenzialmente secondo il criterio dell'alternanza, ferma la possibilità di privilegiare il particolare livello di specializzazione che gli Avvocati del Comune avranno maturato in particolari materie.  
Il Sindaco può conferire agli avvocati anche mandato congiunto al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità.
3. Gli Avvocati addetti all'Avvocatura Comunale determinano autonomamente la trattazione degli affari contenziosi e consultivi e riferiscono periodicamente al Sindaco sull'attività svolta dall'Avvocatura anche a mezzo di apposite relazioni, ove espressamente richieste, segnalando eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché problemi interpretativi in merito all'applicazione delle relative disposizioni.
4. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale. All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali degli Avvocati facenti parte della Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, è rimborsata a questi ultimi da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività profes-

sionale nell'esclusivo interesse dell'Ente.

5. Gli Avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale derivante dall'esercizio dell'attività forense relativamente alle fattispecie inerenti alla responsabilità per colpa non grave.
6. L'Avvocatura del Comune di Bisceglie esercita con libertà e piena autonomia le proprie funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di totale indipendenza da tutte le Ripartizioni previste in organico e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa che non sia strettamente pertinente all'esercizio dei propri compiti.
7. L'Avvocatura Comunale è composta, oltre che dagli Avvocati del Comune, da personale amministrativo di supporto agli stessi, secondo le previsioni della dotazione organica dell'Ente.

#### **Articolo 5 – Domiciliazione.**

1. L'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le Autorità Giudiziarie con sede in Bisceglie a favore esclusivamente di altri Enti Locali.
2. Nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località per le quali è necessaria la domiciliazione, gli Avvocati esterni presso cui viene eletto domicilio, saranno nominati dal sindaco, su proposta dell'Avvocato Comunale designato per la trattazione del contenzioso.

#### **Articolo 6 - Dovere di collaborazione delle Ripartizioni comunali.**

1. Le singole Ripartizioni e gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati e richiesti dall'urgenza o dall'importanza delle questioni, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. Il Segretario Generale è chiamato a verificare e segnalare comportamenti che violano il dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura.
2. Le Ripartizioni sono anche tenute a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

#### **Articolo 7 – Accesso agli atti.**

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - a) pareri resi in relazione alle liti potenziali o in atto;
  - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
  - d) rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
  - e) atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
  - f) esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

**Articolo 8 - Pratica forense.**

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta, nei modi consentiti dalla legge professionale, la pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica professionale è svolta a titolo completamente gratuito, non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo eventuali motivate proroghe.
2. I praticanti sono coperti da assicurazione per il caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica. Essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza riguardanti l'attività dell'Avvocatura.
3. E' consentita la pratica forense da parte di personale interno previo nulla osta del Dirigente della Ripartizione di appartenenza e del competente Consiglio dell'Ordine. La individuazione dei praticanti esterni all'Amministrazione è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti da reclutare ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili. La individuazione dei praticanti è fatta dal Sindaco, sentito l'Avvocato addetto all'Avvocatura o, in presenza di più Avvocati, il Coordinatore.
4. L'Avvocato responsabile della pratica forense ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto tra il praticante medesimo e l'Avvocatura Comunale.

**Articolo 9 - Incompatibilità.**

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato.
2. rimane ferma l'applicazione delle specifiche disposizioni di cui al piano di prevenzione della corruzione, del codice di comportamento aziendale e del regolamento sugli incarichi conferibili od autorizzabili al personale dipendente del comune di bisceglie



## TITOLO II

### **RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI**

#### **Articolo 10 – Riconoscimento professionale.**

1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.
2. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli Avvocati dell'Avvocatura richiedono, altresì, oltre che la ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Tale circostanza non consente di attribuire al personale *de quo* alcun vincolo orario ex art. 17, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 66/2003. In virtù di quanto innanzi l'amministrazione riconosce e attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura Comunale gli strumenti più idonei previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro rivolti al riconoscimento di ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.
3. I compensi professionali, spettanti a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali siglato in data 14.09.2000 e stabiliti negli articoli di seguito riportati, vengono corrisposti agli addetti Avvocati con effetto e decorrenza dalla data di inquadramento dei dipendenti Avvocati nell'Ufficio dell'Avvocatura Comunale.

#### **Articolo 11 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura.**

1. Ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale spetta la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente emanata in giudizi in cui sia costituita l'Avvocatura Comunale.
2. La corresponsione dei compensi può essere disposta nei limiti e con le modalità di cui all'art. 9, commi 3 e 6, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, sia "nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti" (comma 3), sia nei "casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche"(comma 6), secondo le specifiche disposizioni di seguito riportate.
3. Per sentenze, ai fini della presente disciplina, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione ecc.) resi in giudizi a cognizione piena o sommaria, in qualunque fase e grado o procedimento, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori atti a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, collegio arbitrale, Presidente della Repubblica ecc.).
4. Sono considerati favorevoli tutti i provvedimenti in cui, pur non essendovi pronuncia nel merito, vengono sostanzialmente accolte, in tutto o in parte, le domande dell'Amministrazione ovvero in virtù dei quali la stessa non sia rimasta *in toto* soccombente, ivi comprese le transazioni comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, di conclusione o prevenzione di contenziosi.
5. I compensi professionali per i casi di cui ai commi precedenti, da intendersi al lordo degli oneri previdenziali e assicurativi, anche per la quota a carico dell'Ente,

confluiscono in un apposito fondo, nei limiti consentiti dai vincoli di finanza pubblica e dai tetti di spesa previsti dalle disposizioni legislative, alimentato secondo i seguenti criteri:

- a) in caso di vittoria processuale con condanna della controparte alla refusione delle spese, per un importo pari al 90% di quella determinata dal giudice in dispositivo, con esclusione delle voci accessorie per Cap, Iva, oltre al 50% della quota di rimborso forfettario spese generali;
  - b) in caso di compensazione totale delle spese, per un importo pari all'80% dei compensi previsti dalle Tabelle comunali in vigore, con esclusione delle voci accessorie per Cap, Iva;
  - c) in caso di compensazione parziale delle spese, nella stessa misura di cui al punto b, detratti i compensi liquidati in dispositivo a carico della parte soccombente e rientranti nel fondo ai sensi della lettera a).
  - d) per le transazioni di cui al comma 3, si applica quanto stabilito alle lett. a), b) e c) del presente comma 4, in presenza, rispettivamente, di spese a carico della controparte ovvero totalmente o parzialmente compensate.
6. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente o in affiancamento ad Avvocato dell'Avvocatura e ad Avvocato del libero foro, il fondo per i legali interni sarà alimentato secondo i criteri di cui al comma 5, commisurando i compensi all'attività effettivamente svolta da quest'ultimo.
  7. Nell'ipotesi di costituzione di due o più avvocati civici per il medesimo giudizio, verrà determinato un unico compenso destinato ad alimentare il fondo e da liquidarsi in misura eguale tra gli Avvocati comunali costituiti, fatto salvo il diverso grado di partecipazione individuale all'attività professionale profusa nel giudizio.
  8. Nei casi di cui al comma 5°, lett. a), la liquidazione del fondo è subordinata al previo recupero delle stesse, a cura della medesima Avvocatura Comunale. Tuttavia, in caso di esito infruttuoso della procedura esecutiva per il recupero di dette spese, poiché l'attività professionale è stata comunque prestata con esito favorevole per l'Amministrazione, queste graveranno sull'Ente.
  9. L'Avvocatura civica può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'Ufficio, mera attività di domiciliazione a favore di altri Enti Locali. In tal caso, i compensi dovuti al Comune per la mera ricezione di atti e comunicazioni sono stabiliti in base al vigente tariffario forense approvato con D.M.
  10. Per la determinazione del valore della controversia si farà riferimento ai criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta per la determinazione dei compensi ai legali esterni, nel rispetto delle norme del codice di procedura civile e di ogni altra disposizione di legge applicabile.

## **Articolo 12 - Liquidazione dei compensi.**

1. I compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale, sono liquidati dal Dirigente cui siano affidati i centri di costo relativi all'Avvocatura Comunale con propria determinazione, mediante ripartizione, con cadenza trimestrale del fondo costituito ai sensi dell'articolo 11, tenuto conto del rendimento individuale, desunto anche dalla puntualità negli adempimenti processuali, secondo le previsioni del c.c.d.i., e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
2. I compensi professionali sono considerati a tutti gli effetti voce retributiva del lavoro prestato.
3. I compensi lordi, comprensivi di oneri previdenziali ed assistenziali, anche per la quota a carico dell'Ente, di cui ai precedenti commi del presente articolo spettano, per ogni esercizio finanziario, fino al massimo del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'Avvocato che li percepisca (stipendio base + progres-

sione orizzontale + i.i.s. + retribuzione di posizione + indennità di comparto + anzianità + 13<sup>^</sup> mensilità).

**Articolo 13 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.**

1. i compensi professionali, di cui all'articolo 11, comma 4, esclusi quelli a carico delle controparti, relativi all'anno di riferimento, comportano una decurtazione della premialità per performance individuale o della retribuzione di risultato, spettante ai dipendenti Avvocati, secondo le specifiche previsioni del c.c.d.i.

**Articolo 14 – Risorse per l'aggiornamento**

1. L'aggiornamento professionale costituisce diritto – dovere dell'Avvocato per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Ente.
2. In relazione a quanto disposto al comma precedente, gli Organi di Governo dell'Ente assicurano all'Avvocatura Comunale le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento, nonché l'acquisto di testi, materiali, banche dati, strumenti giuridici e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati.
3. Le eventuali quote dei compensi liquidati dal giudice in caso di vittoria processuale con condanna della controparte alla refusione delle spese, che non siano stati erogati ai componenti l'avvocatura, detratti gli oneri per IRAP, sono destinati alla costituzione di un fondo per il funzionamento dell'avvocatura e per l'aggiornamento e l'innovazione;

**Articolo 15 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933, n. 1611 nel testo vigente, nonché le altre disposizioni di legge applicabili.
2. Resta ferma l'applicazione, in favore dei dipendenti dell'Avvocatura Comunale, di quanto disposto dalla contrattazione nazionale di comparto ed aziendale.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso del conseguimento dell'efficacia della deliberazione che lo approva.

